



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

*Provincia di Siena*

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum popolari previsti dall'art. 16 dello Statuto.

#### **Articolo 2 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali**

1. A norma dell'art. 16 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi, propositivi e abrogativi.
2. Gli elettori possono:
  - a) con il referendum consultivo e propositivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
  - b) con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
3. I Referendum consultivo, propositivo e abrogativo non possono essere indetti nelle materie indicate nell'articolo 17 dello Statuto.

#### **Articolo 3 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali**

1. Sono ammessi a votare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città.

#### **Articolo 4 - Data di effettuazione dei Referendum**

1. Il Referendum Comunale deve svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 10 giugno ed il 10 luglio.
2. La data del Referendum Comunale non può coincidere con quella prevista per l'espletamento di qualsiasi tipo di turno elettorale ovvero di turno referendario.

#### **Articolo 5 - Disciplina della propaganda referendaria**

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, come meglio specificato nei successivi commi.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi pari al minimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentaquattresimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione di cui all'art. 47, comma 8, dello Statuto, una superficie di cm. 70 x 100;
  - b) a ciascun Comitato dei promotori dei Referendum una superficie di cm. 70 x 100.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera b) del precedente comma 4.
6. I Gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni sostenitrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica ai Capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. In relazione a quanto stabilito, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.
10. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

## **CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA CONSILIARE**

### **Articolo 6 - Modalità di promozione e di revoca del referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
2. Il referendum può avere ad oggetto le proposte, formulate dalla Giunta o dai Consiglieri comunali, di deliberazioni del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1° febbraio dell'anno antecedente ed il giorno delle votazioni per il rinnovo ordinario del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.
5. La proposta di cui al precedente comma 1 è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Responsabile del servizio finanziario correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.
6. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione dei referendum.

### **Articolo 7 - Periodo di svolgimento del referendum consultivo**

1. Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro il mese di gennaio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 4, comma 1. L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo, fatto salvo quanto stabilito del precedente art. 6 c. 3.

### **CAPO III - REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO/PROPOSITIVO DI INIZIATIVAPOPOLARE**

#### **Articolo 8 - Modalità di promozione del referendum abrogativo e consultivo/propositivo di iniziativa popolare**

1. Il referendum di iniziativa popolare può essere promosso con richiesta presentata da almeno cinquecento residenti nel Comune di età superiore a sedici anni, al momento della richiesta.
2. I soggetti che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di referendum devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Le associazioni che intendono procedere alla raccolta di firme assumono il ruolo giuridico di Comitato Promotore ed il Presidente dell'associazione assume la rappresentanza del Comitato. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente regolamento.
3. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 9.

#### **Articolo 9 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni**

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina:
  - a) l'intitolazione "Richiesta di referendum comunale ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto";
  - b) in caso di referendum consultivo/propositivo, l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini;
  - c) in caso di referendum abrogativo, l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a referendum; gli estremi formali della loro precisa identificazione;
  - d) lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve contenere per ciascun sottoscrittore cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, l'annotazione del documento d'identità, nonché lo spazio per l'indicazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.
3. Sulla quarta pagina del foglio, deve essere previsto lo spazio per l'autenticazione delle firme da parte del pubblico ufficiale competente e quello per la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

#### **Articolo 10 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum**

1. Il Comitato provvede alla raccolta delle firme prima della presentazione della richiesta di referendum al protocollo generale del Comune. Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di referendum, è valida soltanto la sottoscrizione autenticata per prima.
2. La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 9, previamente vidimati dal Segretario Comunale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio e della data. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i., dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
4. Le firme devono essere raccolte entro il termine di novanta giorni dalla data di prima vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.

5. Non sono considerate valide le firma raccolte oltre il termine di cui al comma 4.

#### **Articolo 11 - Presentazione della richiesta di referendum**

1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di referendum al protocollo generale. La richiesta è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, che ne informa il Consiglio e il Sindaco. La richiesta deve essere presentata al protocollo del Comune entro il termine di 120 giorni dalla data di prima vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.

2. La richiesta di referendum, unitamente alle firme prodotte, deve essere trasmessa al Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione.

#### **Articolo 12 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni**

1. Il Dirigente/Responsabile da cui dipende il Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di dieci giorni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.

2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al numero minimo previsto dall'art. 18 dello Statuto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza di detto requisito. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

3. In caso di esito positivo del controllo la richiesta di referendum è trasmessa nel termine indicato al comma 1 all'Ufficio per il referendum, istituito ai sensi dell'art. 18, comma 2, dello Statuto, per essere sottoposta al giudizio di ammissibilità.

#### **Articolo 13 - Ammissibilità della richiesta di Referendum**

1. L'Ufficio per il referendum:

- a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti;
- b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
- c) comunica le determinazioni adottate al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Dirigente da cui dipende il settore servizi demografici e statistici

2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione all'Ufficio per il referendum per integrare le motivazioni della richiesta. L'Ufficio può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

3. Le decisioni dell'Ufficio debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

4. Qualora la richiesta di Referendum venga presentata dopo il mese di gennaio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

#### **Articolo 14 - Data di svolgimento del Referendum**

1. Il Referendum deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 4 comma 1, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 11 avvenga entro gennaio. In caso di

presentazione successiva la consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

**Articolo 15 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità  
che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo**

1. Il Referendum non ha luogo qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio dell'Ufficio per il referendum, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso l'Ufficio propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è comunicata all' Ufficio per il referendum entro 5 giorni successivi all'adozione.
3. L'Ufficio si riunisce entro il terzo giorno successivo alla ricezione dell'atto deliberativo incidente sulla procedura referendaria; esso si pronuncia in merito, sentito in contraddittorio il Presidente del Comitato Promotore, nel termine massimo dei quattro giorni successivi.
4. La decisione dell'Ufficio è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore.
5. La decisione dell'Ufficio è resa pubblica dal Sindaco entro il termine di due giorni dal ricevimento mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio online e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

**Articolo 16 - Riformulazione del quesito referendario**

1. Qualora l'Ufficio per il referendum, in seguito all'adozione, nello stesso termine di cui al precedente art. 15, comma 1, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è comunicata all'Ufficio entro 5 giorni successivi all'adozione.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio si riunisce entro il terzo giorno successivo alla data di ricezione della deliberazione consiliare; esso si pronuncia in merito, sentito in contraddittorio il Presidente del Comitato Promotore, nel termine massimo dei quattro giorni successivi.
4. La decisione dell'Ufficio è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore.
5. La modifica del quesito referendario è resa pubblica entro il termine di due giorni dal ricevimento dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio online e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

## **CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA**

### **Articolo 17 – Formalizzazione della proposta di Referendum**

1. La proposta di referendum di iniziativa popolare viene formalizzata in apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il 31 di marzo dell'anno in cui deve svolgersi la consultazione, che fissa i termini del quesito sul quale saranno chiamati a pronunciarsi i cittadini, tenuto conto della decisione dell'Ufficio per il referendum.
2. La deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.
3. La deliberazione deve contenere il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, nonché la documentazione ricevuta dall'Ufficio per il referendum e le modalità di finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

### **Articolo 18 - Indizione del Referendum**

1. Il Sindaco nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento indice il Referendum fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 10 giugno e il 30 giugno.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme degli articoli 4 e 14. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. Almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e la data di svolgimento del Referendum.
4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.
5. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum di iniziativa consiliare già indetto decade di diritto, mentre il Referendum di iniziativa popolare già indetto è rinviato.

### **Articolo 19 - Individuazione delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo**

1. In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Dirigente/Responsabile da cui dipende il Settore Servizi Demografici, ripartisce gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.
2. Il numero degli aventi diritto al voto da assegnare ad ogni sezione non può superare le 1.200 unità.

### **Articolo 20 - Avvisi di convocazione**

1. Con il medesimo manifesto di cui all'art. 18 comma 3 e con l'utilizzo di altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione.
2. La prova di avere diritto al voto viene effettuata mediante esibizione della tessera elettorale.

### **Articolo 21 - Uffici di Sezione**

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, svolge le funzioni di segretario.
2. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita con il provvedimento di individuazione delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi diritto al voto di cui al

precedente art. 19. L'importo di tale compenso non potrà superare quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia di referendum nazionali.

#### **Articolo 22 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione**

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Dirigente/responsabile da cui dipende il Settore Servizi Demografici, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio online del Comune, procede:
  - a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni individuate ai sensi del precedente articolo 19;
  - b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
4. Qualora all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione non siano presenti il Presidente del seggio o gli scrutatori, si procede alla loro sostituzione ai sensi della normativa nazionale in materia.

#### **Articolo 23 - Schede per il referendum**

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito formulato a termini di quanto stabilito dagli articoli 6, 16 e 19 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso il protocollo generale del Comune.

#### **Articolo 24 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali**

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno due cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. All'atto della costituzione del seggio, il Presidente prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Segretario Comunale, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria, le istruzioni contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti dal procedimento referendario predisposte dall'ufficio elettorale comunale e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato.

#### **Articolo 25 - Costituzione del seggio**

1. Alle ore 6,00 del giorno della consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 22, gli scrutatori, previo accertamento

della loro identità personale.

2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle nel rispetto delle istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum.
3. Nel caso in cui il numero dei Referendum da tenersi sia superiore a tre, la costituzione del seggio ha luogo alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione per l'effettuazione delle operazioni indicate al comma 2, ed il giorno della votazione il seggio deve ricostituirsi alle ore 8,30.

#### **Articolo 26 - Disciplina della votazione**

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i soggetti residenti nel comune di età superiore a sedici anni.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale nonché previa esibizione della tessera elettorale, il cui numero è annotato dall'ufficio di sezione in apposito registro, senza che venga apposto sulla tessera alcun timbro, e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell'arco temporale dalle ore 9,00 alle ore 22,00.

#### **Articolo 27 - Scrutinio dei voti**

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente alla consegna al Comune delle liste elettorali utilizzate per la votazione, dei registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali nonché delle schede residue autenticate e non autenticate, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum. L'ufficio di sezione procede quindi allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso il protocollo generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente regolamento.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 29, i plichi contenenti:
  - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
  - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
  - le schede valide;
  - il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

#### **Articolo 28 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione**

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio può assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i., dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

### **Articolo 29 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum**

1. Presso la sede del Servizio Elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, composto dal Segretario Comunale o suo delegato, dal Dirigente/Responsabile da cui dipendente il Settore Servizi Demografici e da un dipendente allo stesso immediatamente sottordinato nell'organizzazione gerarchica che assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale, di cui l'originale resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune e la copia conforme all'originale è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale ai fini dell'adozione della deliberazione con la quale il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, dello Statuto, adotta gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione.

### **Articolo 30 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum**

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare, salvo deliberi, per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, di non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, demandando al Sindaco la proclamazione del risultato del Referendum e la comunicazione dei provvedimenti assunti
3. In caso di Referendum consultivo/propositivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni. Anche per tale tipo di Referendum il Consiglio Comunale può deliberare, per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, di non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, demandando al Sindaco la proclamazione del risultato del Referendum e la comunicazione dei provvedimenti assunti.

## **CAPO V - NORME FINALI**

### **Articolo 31 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

\*\*\* \*\*